COMUNE DI MEOLO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 30020 Meolo
Tel. 0421/61283-5; Fax 0421/618706
P.E.C. comune.meolo.ve@pecveneto.it
SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA
SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

A. P. n. 129
Affisso il 23.02.17
Scade il 10.03.17

Prot. 1744

Ordinanza n. 8/2017

OGGETTO: ***Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S.***

L A S I N D A C A

Richiamato integralmente il Regolamento comunale in materia di giochi, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 29 dicembre 2016, esecutiva, in particolare l'art. 11, rubricato "*Orari*", che ai commi 1 e 2 così dispone: "*Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, previsti all'art. 3, comma, 1 lettera b), punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente Regolamento, in qualunque locale o esercizio si trovino, possono essere messi in esercizio per un massimo di n. 9 ore quotidiane, in fasce orarie individuate, anche diversamente per stagione estive ed invernale, con Ordinanza del Sindaco. Al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati. Nell'ambito di tali fasce il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura, che deve essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello visibile all'esterno, anche a locale chiuso, nel quale dovranno essere riportati gli estremi della comunicazione telematica inoltrata al SUAP*";

Ritenuto di dover adottare, ai sensi:

- dell'art. 11 del sopra indicato Regolamento;
- dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che recita:"*Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*";
- dell'art. 50, comma 7, del medesimo D. Lgs. 267/2000, che così stabilisce: "*Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*",

un provvedimento a tutela della propria comunità, volto a regolamentare gli orari di funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S., in qualsiasi locale od esercizio essi siano posti in funzionamento, allo scopo di prevenire, controllare e contrastare l'insorgere di fenomeni patologici nell'utilizzo degli stessi, tenuto conto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente fragili e che possono cadere in forme di dipendenza e compulsività, con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

Dato atto che, prima dell'adozione del Regolamento in materia di giochi, sono stati effettuati degli incontri informativi con gli imprenditori locali, in occasione dei quali sono stati concordati degli orari massimi di funzionamento degli apparecchi in oggetto, entro i quali ciascuno di essi potrà scegliere gli orari che intenderà adottare;

ORDINA

di stabilire in **9 (nove) ore** l'orario massimo quotidiano di funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, previsti all'art. 3, comma, 1 lettera b), punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 del Regolamento comunale sui giochi, in qualunque locale o esercizio si trovino, da determinare entro le seguenti fasce orarie, valide per tutti i giorni, festivi compresi, per tutto l'anno solare: **11,00 – 14,00; 17,00 – 23,00**.
Detti apparecchi, nelle ore di non funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di cui ciascuno di essi è dotato.
Nell'ambito di tali fasce, il titolare ha la facoltà di scegliere l'orario di funzionamento degli apparecchi presenti nel suo locale o esercizio, orario che deve essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello visibile all'esterno, anche a locale chiuso, nel quale dovranno essere riportati gli estremi della comunicazione telematica inoltrata al SUAP.

DISPONE

le violazioni alla presente Ordinanza, ferme restando le sanzioni penali e quelle stabilite per le violazioni al TULPS (R.D. n. 773/1931), sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 350,00 ad € 500,00 secondo i principi di cui alla Legge n. 689/1981. Altre sanzioni sono stabilite dall'art. 18 del Regolamento comunale in materia di giochi, cui integralmente si rimanda, reperibile sul Sito internet istituzionale (www.comune.meolo.ve.it/Regolamenti).
La presente Ordinanza entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio. Ad essa verrà data la più ampia comunicazione al pubblico, attraverso gli organi di stampa e di informazione. Essa verrà trasmessa alle Associazioni di categoria, alla Polizia locale, alla Questura, al Commissariato di Polizia di Stato di Jesolo, alla Compagnia Carabinieri di San Donà di Piave ed alla Compagnia Guardia di Finanza di San Donà di Piave.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore.

Meolo, 23 febbraio 2017.

La SINDACA
Loretta Aliprandi